

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA

Atto telematico n. 1 del 2015

Fallimento MR Pack S.r.l. n. 15/2014

Giudice delegato: Dott. Stefano Giusberti

Curatore: avv. Tania Tomasi

Comitato dei creditori: non presente

* * *

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 104 TER L.F.

La scrivente avv. Tania Tomasi, in veste di Curatore del Fallimento sopra indicato, sulla base delle informazioni raccolte e della documentazione acquisita,

PRESENTA

all'Ill.mo Signor Giudice Delegato il seguente programma di liquidazione e le correlate richieste di autorizzazioni necessarie per la sua esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 *ter*, co. 1 e 41, co. 4, e dell'art. 104 *ter*, u.c., l.f., impegnandosi ad integrarne i punti che fossero meritevoli di chiarimento, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

INDICE:

1. Premesse
2. La situazione patrimoniale della società fallita
3. Sull'opportunità dell'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero dell'affitto d'azienda
4. La possibilità di un concordato fallimentare
5. Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie da esercitare
6. Possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami o di beni in blocco
7. Previsioni di incasso e di soddisfacimento per i creditori concorsuali
8. Conclusioni

1. PREMESSE

In data 25-27/03/2014 e 18-19/06/2015 il curatore ha svolto le operazioni di inventario, ex art. 87 LF, presso la sede sociale della società, in Jolanda di Savoia (FE), via Colombana Nuvolè trv V, n. 2, dove si trova l'immobile adibito a capannone industriale utilizzato dalla società fallita.

Tali operazioni sono state integrate dalla documentazione e dalle informazioni raccolte dal legale rappresentante della fallita dal mese di settembre 2014;

L'ultimo bilancio sociale regolarmente depositato rappresenta la situazione al 31/12/2012.

La Guardia di Finanza di Codigoro e Ferrara ha in corso un controllo fiscale per gli anni di imposta dal 2012 al 2014.

2. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' FALLITA

2.1. Beni immobili e beni mobili registrati:

A.) la società è proprietaria di 5 unità immobiliari di modestissime dimensioni (rendita complessiva pari ad € 2.554,95), censite nel CTU di Jolanda di Savoia (FE), al foglio 78, ai seguenti mappali:

- map. 3, sub. 11-12 (cat. D/1) – rendita € 1.155,00;
- map. 3, sub. 12 (cat. D/1) – rendita € 1.064,00;
- map. 121, sub. 1 (cat. C/6) – rendita € 49,58 e sub. 2 (cat. A/3) – rendita € 284,05;
- map. 122, sub / porz AA-AB – rendita € 2,32;

B.) alla data del fallimento, dichiarato a seguito di decreto di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo, era pendente un contratto di affitto d'azienda quadriennale concluso in data 02/09/2013 (DOC. 1), in forza del quale la Mr Pack S.r.l. ha concesso in affitto la propria azienda alla società Gevi S.r.l., con sede in Abbiategrasso (MI), via Santa Maria n. 18, P. IVA n. 07606300155, in persona dell'amministratore unico dott. Giovanni Ciucci (CF. CCCGNN58L20H501V). Il patrimonio aziendale oggetto di tale contratto è rappresentato dagli immobili sopra indicati, dagli arredi, attrezzature, scorte e altri beni indicati nell'allegato "A" del contratto (e che rappresentano i beni mobili inventariati dal Fallimento, DOC. 2) e da tre contratti di locazione finanziaria di beni mobili, in forza dei quali la Mr Pack Srl è utilizzatrice di un impianto di stampaggio e dischi ed una pressa automatica, e da un contratto di locazione finanziaria di beni immobili avente ad oggetto un terreno e un fabbricato ad uso capannone, sito nel Comune di Jolanda

di Savoia (FE), via Colombana Nuvolè 5, distinto al CT del suddetto Comune al foglio 78, mapp. 101 (DOC. 3).

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto contratto, l'affittuaria non è subentrata nei contratti di lavoro subordinato.

Il canone annuo del contratto di affitto d'azienda è stato concordato in € 60.000,00, da corrispondersi in dodici rate mensili, ciascuna da € 5.000,00.

Il Curatore propone di continuare il contratto di affitto d'azienda in corso, al fine di mantenere in buono stato conservativo l'intero compendio (i macchinari, in caso di interruzione del loro funzionamento, potrebbero perdere notevolmente il proprio valore di mercato o comunque necessitare di spese per una loro riaccensione, con conseguente danno per il fallimento) ed assicurare la custodia dello stesso (così evitando di nominare un custode che necessariamente comporterebbe costi per il fallimento, peraltro da pagare in prededuzione).

Dalla data del fallimento l'affittuaria ha corrisposto n. 12 canoni di locazione, sebbene non rispettando le scadenze mensili, per una somma complessiva pari ad € 60.000,00, che si trova depositata presso il conto corrente del fallimento (c/c aperto presso CARIFE, filiale di Ferrara, n. 39508).

Si rileva, infine, che la società Locat Spa (ora Unicredit leasing Spa) ha esercitato un'azione, accolta dal GD in sede di udienza di verifica dello stato passivo, di rivendica del bene concesso in locazione finanziaria alla Mr Pack Srl, rappresentato dal terreno e dal fabbricato ad uso capannone industriale.

C.) La società fallita non è proprietaria di automezzi, autocarri o altri beni mobili registrati.

2.2 Immobilizzazioni finanziarie:

Nel bilancio di esercizio al 31/12/2012 è indicata una immobilizzazione finanziaria costituita da una partecipazione al Consorzio Fidi di Confartigianato iscritta al valore di € 12.570,00. La curatela ha verificato l'esistenza e l'esigibilità del credito derivante dalla monetizzazione di tale partecipazione, i cui titoli tuttavia non sono stati restituiti alla curatela, né il debitore ha spontaneamente corrisposto al fallimento il valore di tale partecipazione.

Pertanto, il curatore propone di tentare di recuperare il credito derivante dalla monetizzazione della partecipazione al Consorzio Fidi, se necessario anche per vie giudiziarie.

2.3. Beni mobili:

La società fallita è proprietaria dei beni mobili costituenti rimanenze di magazzino ed indicate specificamente nell'inventario (allegati A-B), per un valore complessivo stimato in € 90.115,00, che sono oggetto del sopra citato contratto di affitto d'azienda quadriennale. Parte dei beni oggetto del contratto di affitto d'azienda non è più utilizzabile e deve essere smaltita secondo le procedure di legge. A questo fine, la società affittuaria si è impegnata a provvedere alle operazioni di smaltimento, senza alcuna spesa a carico del Fallimento.

2.4. Crediti e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Dall'analisi della documentazione consegnata alla curatela dal legale rappresentante emerge la titolarità in capo alla società fallita di alcune obbligazioni ed altri strumenti finanziari che, sebbene non sia possibile individuare contabilmente, trovano riscontri documentali. La scrivente sta verificando l'esistenza e l'effettiva recuperabilità o monetizzazione degli stessi. Si tratta, in particolare:

- sottoscrizione Fondo Pioneer – Euroland Equity effettuata in data 13/04/2010 – gestore PAM S.A. Pioneer Funds (collegato a Unicredit Banca Spa), quantità 4.405,129 al prezzo di 4,319 (importo netto totale € 19.025,00) e quantità 1.487,578 al prezzo di € 4,319 (importo netto totale € 6.424,850;
- sottoscrizione obbligazioni Banca Adria (custodia presso tale Banca) per un valore nominale complessivo di € 65.000,00 (€ 45.000,00 in data 20/07/2010 con scadenza 20/01/2013 ed € 20.000,00 in data 03/02/2011 con scadenza 03/02/2014);
- sottoscrizione dello strumento BCA Pop Ravenna (custodia presso tale banca) per complessivi € 35.000,00 in data 29/07/2011 e scadenza 29/07/2014;
- sottoscrizione obbligazioni BCC del Polesine TM (custodia presso tale Banca) per complessivi € 40.000,00 in data 13/01/2006 con scadenza 20/10/2016;
- sottoscrizione obbligazioni BCC 245MA (custodia presso Banca Adige Po cred. Coop. Lusiana) per complessivi € 50.000,00 in data 17/01/2011 con scadenza 17/01/2015.

La scrivente ha contattato i gestori e i custodi degli strumenti finanziari sopra indicati, ma nessuna somma è stata corrisposta spontaneamente dai debitori. Pertanto, si propone di tentare il recupero (eventualmente anche in via giudiziale) di tali crediti, nominando l'Avv. Silvio Rizzetto, il quale si è già dichiarato disponibile a domandare il proprio compenso solamente in caso di esito favorevole del

proprio mandato e, comunque, ai fini della liquidazione del proprio compenso, di rimettersi alla decisione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 2225 c.c.

2.5. Liquidità: la cassa del Fallimento è pari ad € 60.253,16, depositati sul conto corrente del Fallimento presso la CARIFE - Cassa di Risparmio di Ferrara, sede di Ferrara (coordinate bancarie: IBAN IT52Y0615513000000000039508).

3. SULLA OPPORTUNITA' DI DISPORRE L'ESERCIZIO PROVVISORIO, DI AUTORIZZARE L'AFFITTO O LA CESSIONE D'AZIENDA

Come si è già precisato, in data 2/09/2013 la Mr Pack S.r.l. ha concluso un contratto di affitto d'azienda, concedendo alla società Gevi S.r.l. l'intero compendio aziendale, a fronte di un canone mensile pari ad € 5.000,00, per la durata di 4 anni.

Detto contratto è tutt'oggi in corso di esecuzione, garantendo la continuità aziendale della società, la conservazione e custodia dei macchinari e del capannone industriale, nonché un introito che ad oggi è pari a 12 mensilità. Tuttavia, la società affittuaria ha partecipato ad un'operazione di fusione, all'esito della quale la nuova società risultante dalla fusione, Gevi Group S.r.l. (P. IVA 08952410960), con sede in Milano, Corso Matteotti n. 1, in persona del legale rappresentante, si è obbligata a proseguire l'attività d'impresa della Gevi S.r.l., accollandosi i debiti della società incorporata nei confronti del fallimento. Si fa presente che sarà necessario determinare un congruo canone, che tenga conto dell'azione di rivendita del capannone industriale esercitata dalla società di leasing Unicredit Spa. A tale proposito, la Gevi Group Srl ha già dichiarato alla curatela che si accollerà tutte le spese di perizia necessarie, suggerendo il perito arch. Valentina Milani (Cf MLNVNT82P41G916Y) di Ferrara.

4. SULLA SUSSISTENZA DI PROPOSTE DI CONCORDATO ED IL LORO CONTENUTO

A tutt'oggi non sono state presentate o preannunciate proposte di concordato fallimentare.

5. SULLE AZIONI RISARCITORIE, RECUPERATORIE O REVOCATORIE DA ESERCITARE E IL LORO POSSIBILE ESITO

Dall'esame della documentazione in possesso del Curatore non sono emersi atti revocabili ex art. 67, co. 1 e 2, l.f. o dell'art. 2901 c.c. o azioni risarcitorie. Come sopra precisato potrà essere necessario esperire l'azione di accertamento e recupero dei crediti derivanti da titoli obbligazionari e dalla partecipazione ai Confidi.

Ad oggi non ci sono crediti verso l'Erario recuperabili.

6. SULLE POSSIBILITA' DI CESSIONE UNITARIA DELL'AZIENDA, DI SINGOLI RAMI, DI BENI O DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO E LE CONDIZIONI DELLA VENDITA DEI BENI DEI SINGOLI CESPITI.

Come sopra rappresentato, è in corso un contratto quadriennale di affitto d'azienda che era pendente alla data della dichiarazione di fallimento. Tuttavia, il principale bene dell'azienda, e cioè il capannone industriale, oggetto di contratto di leasing tra la Mr. Pack S.r.l. e la Unicredit Leasing S.p.a. (già Locat S.p.a.), è stato rivendicato dalla società di leasing (si veda stato passivo del Fallimento). Pertanto, potrebbe essere necessario coordinare la rivendica con il canone pattuito nel contratto in corso, essendo diminuito notevolmente il valore dell'azienda.

Al termine del contratto di affitto d'azienda quadriennale la scrivente propone di cedere l'azienda per mezzo di una procedura competitiva, ed in particolare con vendita eseguita dal Giudice delegato secondo le disposizioni del c.p.c. (artt. 569 e ss. c.p.c.), ponendo come base d'asta il valore di stima e successivi eventuali ribassi del 25% ad intervalli di 4 mesi tra l'asta eventualmente deserta e quella successiva. A tale fine, la sottoscritta propone di nominare l'I.V.G. di Ferrara affinché alla scadenza del contratto di affitto provveda alla stima dell'azienda.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile continuare l'affitto d'azienda e cedere unitariamente l'azienda, il Curatore propone sin da ora di incaricare l'I.V.G. di Ferrara affinché provveda a stimare ed amministrare la vendita dei singoli cespiti del patrimonio fallimentare (beni mobili inventariati) per mezzo di una procedura competitiva, con base d'asta pari al valore di stima ed eventuali ribassi del 25% con intervallo di 30 giorni tra l'incanto eventualmente deserto ed il successivo.

7. PREVISIONI DI INCASSO E DI SODDISFACIMENTO PER I CREDITORI CONCORDATI

Da quanto sopra riportato, la massa attiva realizzata ammonta ad oggi a complessivi € 60.253,16, che rappresentano i canoni di affitto scaduti. L'attivo realizzabile si compone dei canoni di affitto a scadere (necessariamente di valore inferiore a quelli precedenti l'esercizio della rivendica del capannone), nonché dei crediti derivanti da obbligazioni ed altri titoli (per complessivi € 215.449,85).

Lo stato passivo della società relativo alle domande tempestive è stato dichiarato esecutivo in data 26/06/2014, ammettendo crediti in privilegio per € 68.225,08 e in chirografo per € 1.887.724,16.

Lo stato passivo della società relativo alle domande tardive è stato dichiarato esecutivo in data 9/03/2015, ammettendo crediti in privilegio per € 584.819,01 e in chirografo per € 89.194,64.

9. CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso e rappresentato, la scrivente

SOTTOPONE

alla S.V. il suesposto programma di liquidazione ai fini dell'approvazione *ex artt.* 104 *ter*, co. 1, e 41, co. 4, LF; conseguentemente

CHIEDE

- 1.) l'autorizzazione a nominare il perito, arch. Valentina Milani, per la stima del valore dell'azienda a seguito dell'esercizio dell'azione della rivendica da parte della società di leasing, al fine di rideterminare il canone di affitto d'azienda, come meglio indicato al punto *sub* 3;
- 2.) l'autorizzazione, *ex art.* 104 *ter*, u.co. LF, a nominare l'avv. Silvio Rizzetto del Foro di Ferrara quale difensore del fallimento per il recupero dei crediti derivanti da immobilizzazioni finanziarie, obbligazioni e altri titoli, meglio evidenziati rispettivamente ai punti *sub* 2.2, 2.4, nonché eventualmente per il recupero dei crediti derivanti dal contratto di affitto d'azienda, qualora dovessero sorgere inadempimenti da parte dell'affittuario indicato al punto *sub* 3;
- 3.) l'autorizzazione a cedere l'azienda al termine della durata del contratto di affitto d'azienda, per mezzo di una procedura competitiva, come precisato al punto *sub* 6, ed in particolare con vendita eseguita dal Giudice delegato secondo le disposizioni del c.p.c. (artt. 569 e ss. c.p.c.), ponendo come base d'asta il valore di stima e successivi eventuali ribassi del 25% ad intervalli di 4 mesi tra l'asta eventualmente deserta e quella successiva. A tale fine, la curatela chiede l'autorizzazione a nominare l'I.V.G. di Ferrara affinché alla scadenza del contratto di affitto provveda alla stima dell'azienda;
- 4.) l'autorizzazione, qualora non fosse possibile cedere l'azienda, a nominare l'IVG di Ferrara affinché provveda a stimare ed amministrare la vendita dei beni mobili, come indicato al punto *sub* 6, per mezzo di una procedura competitiva, con base d'asta pari al valore di stima ed eventuali ribassi del 25% con intervallo di 30 giorni tra l'incanto eventualmente deserto ed il successivo.

Con osservanza

Ferrara, 10/08/2015

Il Curatore

Avv. Tania Tomasi

Allegati:

DOC 1: contratto di affitto di azienda concluso tra Mr Pack Srl e Gevi Srl

DOC 2: elenco beni mobili del Fallimento

DOC 3: contratti di leasing allegati al contratto di affitto d'azienda